Proprietà, controllo e gestione rivelano il titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO

La Quinta direttiva modifica le regole e aumenta la trasparenza

Registro aperto al pubblico con accesso a nome, cittadinanza e provenienza

Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo

L'individuazione del titolare effettivo di una società va effettuata caso per caso. Se l'assetto proprietario non non permette di individuare la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta, allora il titolare coincide con la persona alla quale, in ultima istanza, è attribuibile il controllo. Se anche questo criterio non funziona, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione.

La quinta direttiva antiriciclaggio approvata il 19 aprile scorso rivede le regole per l'accesso al registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust: l'attuazione è affidata a un decreto del Mef e Mise.

Più trasparenza

Mentre, oggi la consultazione è riservata alle autorità competenti (Mef, Dia, GdF, ecc) ed ai soggetti obbligati alla verifica, il nuovo articolo 30 della quinta direttiva apre il registro al pubblico e prevede l' accesso almeno a nome, mese e anno di nascita, residenza e cittadinanza del titolare. Una revisione che, se da un lato garantisce più trasparenza, dall'altro azzera quasi totalmente l'utilizzo di schermi (fiduciarie, trust) tra società e titolare, per esigenze di riservatezza commerciale. I soggetti obbligati devono inoltre segnalare le discrepanze fra le informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nel registro e quelle di cui dispongono, per aggiornare il registro. È quindi utile chiarire come si individua la titolarità, cosa che, in alcuni casi, non è agevole.

Le regole per l'individuazione

In base all'articolo 20 del Dl 231/2007 il titolare è la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica o cui è attribuibile il controllo della medesima. Nelle società di capitali per la proprietà diretta serve la titolarità di una partecipazione superiore al 25%. La proprietà indiretta, invece, scatta se una partecipazione superiore al 25% è detenuta tramite società controllate e fiduciarie.

Nei casi di partecipazione indiretta è più difficile individuare il titolare. Come affermato dall'Abi nel Position paper del 20 dicembre 2016, «Se Tizio possiede il 26% della società Alfa è titolare effettivo di Alfa. Se, a sua volta, Alfa possiede il 26% di Beta, l'interpretazione oggi dominante è che Tizio non è il titolare effettivo di Beta in quanto possiede indirettamente una quota pari al 6,76% (26% x 26%). Tuttavia, in alcuni testi in materia, si trova chi sostiene che Tizio debba essere considerato anche Titolare effettivo di Beta in ragione della quota di Alfa superiore al 25%».

Il controllo

Se l'assetto proprietario non consente l'individuazione della persona fisica cui è attribuibile la proprietà, il titolare è individuabile nella persona che detiene il controllo dell'ente mediante la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante o l'esistenza di vincoli contrattuali che consentono un'influenza dominante (ad esempio un socio di controllo in un sindacato di voto che complessivamente esprima oltre il 25% degli stessi).

Inoltre, se lo statuto di una Spa preveda il voto plurimo, permettendo al socio di esprimere ad esempio 4 voti, il 25% potrebbe essere superato anche con il 10% del capitale.

I poteri

Se con i criteri precedenti non viene individuato il titolare, lo stesso coinciderà con le persone fisiche con poteri di amministrazione o direzione della società. In questi casi sarebbe utile, come dice l'Abi, chiarire «il concetto di titolare di poteri di amministrazione o direzione circoscrivendolo a determinate figure, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore delegato o il direttore generale, in modo da escludere che soggetti che effettivamente non svolgono funzioni di direzione e controllo siano ricompresi nel novero dei titolari effettivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

	LA SITUAZIONE	LA SOLUZIONE
Partecipazione indiretta pari al 76% del capitale	La società Beta Srl è partecipata all'80% dalla società Alfa Srl che a sua volta è detenuta al 95% da Tizio. La società Beta Srl è amministrata da un Cda che ha unicamente poteri di ordinaria amministrazione.	Tizio deve essere iscritto al registro imprese quale titolare effettivo della società Beta Srl in quanto possiede una quota di partecipazione indiretta nella stessa pari al 76% del capitale (95% x 80%).
Partecipazione indiretta pari al 76% del capitale	La società Beta Srl è partecipata all'80% dalla società Alfa Srl che a sua volta è detenuta al 95% da Tizio. La società Beta Srl è amministrata da un Cda che ha unicamente poteri di ordinaria amministrazione.	Tizio deve essere iscritto al registro imprese quale titolare effettivo della società Beta Srl in quanto possiede una quota di partecipazione indiretta nella stessa pari al 76% del capitale (95% x 80%).
Partecipazione indiretta pari al 76% del capitale	La società Beta Srl è partecipata all'80% dalla società Alfa Srl che a sua volta è detenuta al 95% da Tizio. La società Beta Srl è amministrata da un Cda che ha unicamente poteri di ordinaria amministrazione.	Tizio deve essere iscritto al registro imprese quale titolare effettivo della società Beta Srl in quanto possiede una quota di partecipazione indiretta nella stessa pari al 76% del capitale (95% x 80%).
Partecipazione indiretta pari al 76% del capitale	La società Beta Srl è partecipata all'80% dalla società Alfa Srl che a sua volta è detenuta al 95% da Tizio. La società Beta Srl è amministrata da un Cda che ha unicamente poteri di ordinaria amministrazione.	Tizio deve essere iscritto al registro imprese quale titolare effettivo della società Beta Srl in quanto possiede una quota di partecipazione indiretta nella stessa pari al 76% del capitale (95% x 80%).
Nessuna partecipazione superiore al 25%	Beta Srl è partecipata: • per il 20% ciascuno da Tizio e Caio; • per il 60% da Alfa Srl che a sua volta è detenuta: oper il 40% da Mevio; oper il 30% ciascuno da Sempronio e Quinto per il tramite di una società fiduciaria. Beta Srl è amministrata da un amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.	Il titolare effettivo di Beta Srl è individuabile nella persona dell'amministratore in quanto ciascuno dei soci ha una partecipazione diretta o indiretta inferiore al 25 per cento. Mevio, ad esempio, possiede una quota di partecipazione indiretta in Beta Srl pari al 24% del capitale (60% x 40%).